

STATUTO

dell' **Associazione Umbra Avicoltori**

Art. 1 - Costituzione - sede - durata – scopo

- 1) E' costituita con sede presso il referente in carica, l'Associazione fra allevatori e amatori di avicoli denominata **Associazione Umbra Avicoltori** di seguito detta Associazione.
- 2) La Associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e la sua struttura è democratica;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse;
- 3) La Associazione ha durata illimitata.
- 4) Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.

Art. 2 - scopo – attività

La Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nella Promozione e nel sostegno di attività nel settore della TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE ed in particolare il miglioramento, lo sviluppo del patrimonio avicolo nazionale; si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli animali da cortile e del loro habitat e, per tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento – sia a scopo ornamentale che espositivo – riproducendo anche soggetti altrimenti in via d'estinzione e selezionando nuove razze e/o colorazioni. Con riferimento alla selezione di razze e colorazioni non ancora riconosciute dalla FIAv o da organizzazioni cui la FIAv aderisce, si stabilisce che la cessione di soggetti appartenenti a queste selezioni senza la dovuta e corretta comunicazione al cessionario è incompatibile con la permanenza nella associazione.

La Associazione persegue le sue Finalità anche con l'attività di:

- coordinamento , regolamentazione e controllo delle attività svolte dai loro soci;
- di promuovere e diffondere a mezzo stampa la cultura avicola, edire e pubblicare pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi;
- intervenire ufficialmente o promuovere l'intervento dei loro iscritti a manifestazioni avicole nazionali ed internazionali;
- compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie;
- cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 3 - modalità e criteri d'ammissione ed esclusione

Possono divenire soci della Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità di utilità sociale e che non perseguano fini speculativi e di lucro;

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento della Associazione, né sono trasmissibili .

Le modalità di associazione, uniformi per tutti coloro che intendono divenire membri, sono precisate nell'apposito regolamento.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione

delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio direttivo ed ha effetto dalla data di deliberazione.

Tutti i soci cessano di appartenere alla Associazione per:

- per dimissioni;
- per scioglimento dell'associazione;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per violazione delle norme etiche o statutarie.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei Soci. L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque la partecipazione alla Associazione non può essere temporanea.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione :

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente

Tutte le cariche sono gratuite

Art. 5 – Assemblea

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i soci.
- 2) Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3) Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. Prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.
- 5) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- 6) Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del consiglio direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- 7) Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
- 8) Nessun membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può essere portatore di delega di altro socio.
- 9) L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Eleggere i membri del Consiglio Direttivo
 - Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti
 - Approvare il programma di attività proposto dal consiglio
 - Approvare il bilancio preventivo e consuntivo

- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci
- Stabilire l'ammontare della quota sociale
- Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 /tre/ ad un massimo di 7 /sette/ membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i tesserati. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno.
- 3) Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
- 4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti ; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5 , alla convocazione entro 12 gg. dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 gg. dalla convocazione.
- 5) In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista la partecipazione per delega.
- 6) Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del presidente.
- 7) Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio direttivo, decade dalla carica ed il consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo federale.
- 8) Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente ed eventualmente il vice presidente della Associazione;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento della Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, provvedendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - amministrare le sanzioni disciplinari ai soci;
 - La gestione economico finanziaria della Associazione.

Art. 7 – Presidente

- 1) Il presidente che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
- 2) Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art. 5 comma 4 e Art. 6 comma 6.
- 3) Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
- 4) In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- 5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte in ordine da: dal Vice Presidente, un consigliere in ordine di età.

Art. 8 – Segretario

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- 1) Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.
- 2) Provvedere al disbrigo della corrispondenza.

3) E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 9 – Cassiere

Il cassiere deve:

- 1) Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
- 2) Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- 3) Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.

Art. 10 - Durata delle cariche

- 1) Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Risorse economiche

La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Quote associative e contributi soci.
- 2) Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
- 3) Sovvenzioni e contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
- 4) Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 5) Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo.

Art. 12 - Quota sociale

- 1) La quota associativa a carico dei soci e fissata dall'assemblea dei soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- 2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività della federazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Bilancio o rendiconto

- 1) Ogni anno devono essere redatti a cura del consiglio i rendiconti e/o bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
- 2) Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3) L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile e dalla normativa vigente.

Il Segretario

Il Presidente